

**COMUNE DI SPRESIANO**  
**(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE**

**DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

**SPORTIVE, CULTURALI**  
**E DEL TEMPO LIBERO**

Delibera C.C. n. 17 del 24.04.2012: “Regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni sportive, culturali e del tempo libero”

## ARTICOLO 1 PRINCIPI E FINALITA'

1. L'amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promuove lo sviluppo di detta attività, salvaguardandone l'autonomia.
2. L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce tutte le forme di espressione dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo della società civile.
3. Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative culturali, sociali, assistenziali, ricreative e sportive che essa riconosce utili per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra gli stessi cittadini.

## ARTICOLO 2 CAMPI DI INTERVENTO

1. Sono ammesse ad accedere ai contributi finanziari, aiuti economici di varia natura, tutti gli Enti, associazioni, gruppi e comitati che rientrano in una delle seguenti aree:
  - a) sportiva;
  - b) culturale, ricreativa ed ambientale;
  - c) sociale, sanitaria ed assistenziale.

## ARTICOLO 3 QUADRO DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Nell'ambito della normativa prevista dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad intervenire a favore delle seguenti Associazioni:
  - a) Associazioni riconosciute di cui all'art. 12 del Codice Civile;
  - b) Associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile (Comitati);
  - c) Società, Comitati e gruppi che svolgono un'attività diretta a soddisfare interessi morali, culturali, sportivi, socio-assistenziali e ricreativi anche ai non soci od iscritti;
  - d) Il cui atto costitutivo o lo statuto risponda ai criteri di cui alla Legge 266/1991 e successive modificazioni e, in particolare, che preveda:
    - l'assenza di scopo di lucro;
    - regole democratiche di organizzazione interna;
    - l'ammissione di nuovi soci o aderenti;
    - l'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;
    - l'obbligo di formazione del bilancio.

## ARTICOLO 4 SOGGETTI

1. Possono partecipare istanza di contributo e aiuti economici di varia natura i soggetti indicati all'art. 3, purché abbiano sede nel territorio del Comune di Spresiano e svolgano la propria attività da oltre un anno.

## ARTICOLO 5 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con due modalità:

- a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività dell'associazione;
- b) contributo straordinario finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività.

## ARTICOLO 6 CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1) I soggetti indicati all'art. 3 al fine di poter ottenere la concessione di contributi finanziari o aiuti economici di varia natura dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale specifica richiesta dalla seguente documentazione:
  - a) istanza a firma del Presidente o del legale rappresentante, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali delle rispettive associazioni;
  - a)b) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto degli Enti richiedenti e le modifiche agli stessi apportate, sempre che non sia già stato depositato od acquisito agli atti del Comune;
  - b)c) breve relazione sull'attività svolta l'anno precedente con il conto consuntivo;
  - e)d) programma delle attività previste per l'anno per il quale si chiede il contributo nell'ambito del territorio comunale;
  - e)e) bilancio preventivo per l'anno per il quale si chiede il contributo;
  - e)f) elenco dei soci aderenti, atleti o praticanti attività sportiva;
2. La domanda, corredata dai documenti indicati ai punti a – b – c – d – e – f -, dovrà pervenire al protocollo del Comune, consegnata a mano o spedita per plico raccomandato senza ricevuta di ritorno entro e non oltre il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo. Le domande pervenute oltre il detto termine non sono valide.
3. La mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti al comma precedente rende la domanda improcedibile. La stessa è ritenuta come non presentata se non viene integrata dai documenti mancanti entro gg. 30 dalla richiesta comunale.

## ARTICOLO 7 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Le domande e la relativa documentazione, , saranno sottoposte all'esame e valutazione di una commissione così composta:
  - Sindaco o suo delegato – Presidente;
  - N. 3 rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale – componenti;
  - N. 3 rappresentanti delle Associazioni presenti nel Comune, possibilmente uno per ogni campo di intervento di cui all'articolo 2– componenti;
  - - funge da Segretario della Commissione un impiegato designato dal Sindaco. \* (comma così modificato con delibera C.C. n.12/1995)
2. La nomina dei 3 rappresentanti consiliari viene effettuata con votazione a scrutinio segreto e voto limitato ad una preferenza. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. In caso di mancata elezione del rappresentante della minoranza dovrà essere chiamato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. I tre rappresentanti delle Associazioni, di cui il Consiglio Comunale prenderà atto saranno eletti dai legali rappresentanti delle Associazioni presenti nel Comune riuniti in assemblea su convocazione del Sindaco o suo delegato.
3. Per essere eletti componenti della Commissione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere eleggibile a Consigliere Comunale;
  - b) essere iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Spresiano;
  - c) non avere riportato condanne a pene detentive, non aver procedimenti penali in corso od essere sottoposti a misure di prevenzione o inquisiti per reati di stampo mafioso.
4. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide, se ad esse, partecipano il Presidente ed almeno tre componenti.

6. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. I componenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale. Decadono dalla carica se non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificazione. In tal caso sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni presenti nel Comune, su proposta del Sindaco, dopo dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza agli interessati.

#### ARTICOLO 8 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La convocazione della Commissione viene fatta dal suo Presidente con avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione, con l'elenco delle domande da esaminare, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza .

#### ARTICOLO 9 PROCEDURE E TERMINI PER L'ESAME DELLE DOMANDE

1. L'amministrazione può chiedere la compilazione di moduli o ulteriori informazioni o documentazione ritenuta utile ai fini dell'erogazione dei contributi. In via meramente indicativa si terrà conto, oltre che delle risultanze di bilancio, del numero di soci (residenti e non), delle persone coinvolte nelle iniziative (residenti e non), delle iniziative organizzate e aperte a tutta la cittadinanza, delle aree/strutture utilizzate (comunali e non), di ulteriori indicatori economici;;
2. Entro il 31.12 dell'anno precedente a quello cui viene riferito il contributo, la Giunta Comunale stabilisce l'ammontare generale dei contributi ordinari da destinare alle associazioni. Entro il 28 febbraio la commissione proporrà alla Giunta Comunale l'ammontare del contributo per ogni singolo richiedente e la Giunta delibererà sul punto entro il 30 marzo.

#### ARTICOLO 10 VERBALE E RIUNIONI

1. La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere precisate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o di rigetto e per quelle accolte, la proposta di contributo da concedere.  
Il verbale, così redatto, sottoscritto per conformità da tutti i membri presenti della Commissione e dal Segretario, dovrà essere trasmesso alla Giunta Comunale per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti deliberativi.

#### ARTICOLO 11 MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ED OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

1. la Commissione può essere chiamata ad esprimere il proprio parere preventivo anche sulle convenzioni mediante le quali si concedono in uso e/o gestione beni immobili del Comune, nonché ad esprimere il proprio parere sull'andamento della gestione del bene stesso;
2. La Commissione può essere chiamata ad esprimersi sui contributi straordinari che vengono erogati dalla Giunta, anche a posteriori.

#### ARTICOLO 12 INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, la Giunta Comunale potrà disporre per un intervento adeguato secondo la disponibilità di bilancio.  
Le richieste di tali contributi dovranno essere corredate da apposito programma e da un preventivo di spesa. L'amministrazione può richiedere ogni ulteriore documentazione utile a valutare la richiesta.

L'amministrazione richiederà la rendicontazione dell'iniziativa e dell'utilizzo del contributo concesso, anche mediante l'esibizione dei documenti giustificativi.

Ove non venga presentato il rendiconto, l'amministrazione si riserva di revocare il contributo concesso e di recuperare gli importi corrisposti.

Qualora dalla rendicontazione dovesse risultare una realizzazione parziale delle iniziative previste o un loro minore costo, l'amministrazione si riserva di ridurre proporzionalmente il contributo concesso e di recuperare gli importi corrisposti in esubero.

La Giunta Comunale potrà altresì concedere contributi ad associazioni, previa apposita convenzione, per la manutenzione e custodia di impianti sportivi e non di proprietà comunale o concessi in uso.

### ARTICOLO 13 STEMMA DEL COMUNE

I soggetti che ricevono i contributi ordinari o straordinari sono tenuti a far risultare sugli atti e mezzi con cui promuovono le relative iniziative lo stemma del Comune con la dicitura "con il contributo del Comune di Spresiano".

### ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

### ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in merito ai regolamenti comunali. Per quanto non espressamente previsto si demanda al Codice Civile.